

PS12680 - ELEGANT BILLIONAIRE-VENDITA DI APPREZZAMENTI

Provvedimento n. 31271

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 giugno 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25441;

VISTA la comunicazione del 29 novembre 2023 con cui è stato avviato il procedimento PS12680 nei confronti del Sig. Simone Perez, in qualità di titolare dell'impresa individuale Elegant Billionaire di Simone Perez;

VISTO il proprio provvedimento del 19 marzo 2024 con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Sig. Simone Perez, in qualità di titolare dell'impresa individuale Elegant Billionaire di Simone Perez (nel prosieguo anche “Elegant Billionaire”) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del consumo. L'impresa presta servizi di *social media marketing* tramite il sito internet <https://elegantbillionaire.cloud>.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne la presunta illiceità della condotta posta in essere da Elegant Billionaire, tramite il proprio sito internet <https://elegantbillionaire.cloud>, consistente nell'offerta di “pacchetti” di interazioni/apprezzamenti *social* tra utenti (*like*, *follower*, commenti, amici, ecc.) destinate alle principali piattaforme digitali.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

3. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, in data 29 novembre 2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio PS12680 a Elegant Billionaire, ipotizzando che la condotta contestata potesse configurare una pratica commerciale scorretta, in possibile violazione degli articoli 20 e 23, lett. *bb-quater*), del Codice del consumo, secondo cui è vietato “*inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti*”.

4. Il professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio in data 11 e 27 dicembre 2023, 9 e 15 gennaio, 27 febbraio 2024.

5. Il 21 marzo 2024 è stata comunicata alla Parte la proroga del termine di conclusione del procedimento.

6. In data 10 aprile 2024 è stata comunicata a Elegant Billionaire la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

7. Il 30 aprile 2024 è stato richiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il parere ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4, del Regolamento, che è pervenuto in data 21 maggio 2024.

2) Le evidenze acquisite

8. Con comunicazioni del 9 e 15 gennaio e del 27 febbraio 2024¹, Elegant Billionaire ha prodotto copia delle fatture emesse nel corso degli anni 2022², 2023 e 2024. La descrizione delle prestazioni effettuate riportata nelle fatture relative al periodo febbraio 2022 - giugno 2023 recava l'indicazione "Servizio Creazione Sito Web" o "Servizio Gestione Social Media"; successivamente l'attività svolta dal professionista si è concentrata sulla gestione di affitti brevi, con specificazione in fattura della tipologia di alloggio oggetto di locazione.

9. Inoltre, il professionista, a seguito dell'avvio istruttorio, ha chiuso il sito <https://elegantbillionaire.cloud>³, in cui erano presenti i *claim* evidenziati nell'apertura del procedimento relativi alla vendita di interazioni *social*.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

10. Elegant Billionaire ha fatto presente che l'offerta di "pacchetti" di recensioni o interazioni sul sito <https://elegantbillionaire.cloud> era stata prospettata al solo fine di rendere più appetibile il proprio sito *web* e ricevere maggiori contatti da potenziali clienti. Pertanto, tali servizi non sarebbero mai stati disponibili o acquistabili attraverso il sito in quanto egli avrebbe svolto, peraltro per un breve periodo, soltanto l'attività di creazione/miglioramento di siti *web* e di gestione *social media*.

11. Successivamente, il professionista avrebbe iniziato, con la stessa denominazione sociale e partita IVA, ma con un diverso codice attività e un diverso sito *web*, un'attività di agenzia di gestione di affitti brevi o B&B⁴.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

12. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state poste in essere tramite la rete *internet*, in data 30 aprile 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

13. Con parere pervenuto in data 21 maggio 2024 la suddetta Autorità ha ritenuto che nel caso di specie *internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale contestata al professionista.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

14. Il procedimento ha ad oggetto l'offerta di pacchetti di interazioni/apprezzamenti *social* sul sito <https://elegantbillionaire.cloud>.

15. Dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria non emergono elementi sufficienti a provare che l'offerta di pacchetti di recensioni e interazioni/apprezzamenti *social* destinata a piattaforme digitali sia mai stata disponibile o acquistabile sul sito del professionista.

16. Infatti, le considerazioni svolte dalla Parte nelle proprie difese hanno trovato conferma nella documentazione versata in atti: le fatture emesse dal professionista negli anni 2022, 2023 e 2024⁵ riguardano attività diverse dalla vendita di interazioni *social* riferendosi, per un periodo, alla creazione/miglioramento di siti *web* e gestione *social* e, successivamente, alla gestione di affitti brevi o B&B.

17. Inoltre, risulta che il sito <https://elegantbillionaire.cloud>, mediante il quale era prospettata l'offerta di "pacchetti" di interazioni *social*, sia stato chiuso dal professionista immediatamente dopo l'avvio dell'istruttoria⁶.

18. Ciò posto, le evidenze raccolte non sono sufficienti a ritenere che Elegant Billionaire abbia posto in essere una pratica commerciale scorretta.

RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte e tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame non presenti, allo stato, elementi sufficienti a integrare una violazione degli articoli 20 e 23, lettera *bb-quater*), del Codice del consumo;

¹ Cfr., rispettivamente, i documenti con protocollo nn. 11430, 13020 e 27608.

² Il professionista ha iniziato l'attività nel mese di febbraio 2022.

³ Ciò risulta confermato da una verifica effettuata dalla Direzione in data 10 gennaio 2024.

⁴ Cfr. comunicazioni dell'11 e 27 dicembre 2023 con protocollo, rispettivamente, n. 102306 e n. 106065.

⁵ Cfr., le citate comunicazioni del 9 e 15 gennaio e del 27 febbraio 2024 con protocollo, rispettivamente, nn. 11430, 13020, e 27608.

⁶ Ciò risulta confermato da una verifica effettuata dalla Direzione in data 10 gennaio 2024.

DELIBERA

che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Simone Perez, in qualità di titolare dell'impresa individuale Elegant Billionaire di Simone Perez, non presenta, allo stato, elementi sufficienti a integrare una violazione degli articoli 20 e 23, lettera *bb-quater*), del Codice del consumo.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli